

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VITA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCORDIA CT VIA VESPRI 72

Numero REA: CT - 482504

Codice fiscale: 06240690872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	E' costituita tra le signore Gulizia Febronia, Valenti Maria	
	Silvia Emanuela e Platania Giovanna una società cooperativa	
	sociale con la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE VITA", con	
	sede in Scordia, via Vespri n.72.	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote sociali del valore di Euro cinquecento (Euro 500,00)	
	cadauna.	
	Le componenti dichiarano di sottoscrivere, ciascuno di essi	
	una quota da Euro cinquecento (Euro 500,00).	
	Esse hanno già provveduto in data odierna a versare il	
	relativo importo nelle casse sociali.	
	Pertanto il capitale iniziale sottoscritto e versato ammonta	
	a Euro millecinquecento (Euro 1.500,00).	
	A far parte del Consiglio di Amministrazione per i primi tre	
	esercizi vengono chiamati:	
	- la signora Platania Giovanna Presidente,	
	- la signora Valenti Maria Silvia Emanuela Consigliere,	
	- la signora Gulizia Febronia Vicepresidente,	
	che accettano la carica e dichiarano di trovarsi nelle	
	condizioni di legge.	
	I rapporti derivanti dal contratto sociale sono regolati dal	
	seguente	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	

	Art.1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Scordia una Società	
	cooperativa sociale denominata " COOPERATIVA SOCIALE VITA ", ai	
	sensi dell'art.1, lettera b) della Legge 381/91 e del d.lgs.	
	3 luglio 2017, n.112 relativo alla disciplina dell'impresa	
	sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica	
	delle cooperative e in quanto compatibile.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Art.2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è	
	l'interesse generale della comunità di Scordia e comuni	
	limitrofi alla promozione umana e all'integrazione sociale	

	dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, favorendo, in particolare,	
	l'autopromozione sociale, la responsabilità civica, la	
	convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro	
	per tutti. Valendosi di proprie risorse e dell'opera dei	
	soci, la società realizza tali finalità anche in favore di	
	terzi non soci, siano essi persone giuridiche, organismi di	
	diritto pubblico o privato, o persone fisiche, attraverso	
	l'attività di progettazione, gestione, erogazione e	
	controllo. La Cooperativa ha per oggetto: lo svolgimento	
	delle attività di cui al successivo art.4 finalizzate alla	
	prestazione di servizi socioassistenziali ed educativi e	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della citata legge 381/1991 (gestioni di	
	servizi socio sanitari ed educativi), dei lavoratori disabili	
	previsti dall'art.1, comma 1, legge n.68/1999, delle persone	
	svantaggiate di cui al regolamento CE 2204/2002, nonché le	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa,	
	oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione in vigore.	

	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento redatto ai	
	sensi della legge 142/2001 e successive modifiche e/o	
	integrazioni.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale	
	delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici	
	nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su	
	deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire	
	all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa	
	Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale delle	
	Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o	
	sindacali che si propongano iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art.4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, ai fini di cui all'art.1 lettera b) della	
	legge 381/1991, si propone di svolgere le attività di	
	assistenza ai minori a rischio e/o con svantaggio psichico;	
	assistenza alle persone con svantaggio di natura psichica;	

	assistenza geriatrica e assistenza alle persone con disturbi	
	alcohol-correlati; gestione di case proprie e/o di terzi;	
	gestione di centri sociali e centri diurni in proprio e per	
	conto di terzi; assistenza ai malati oncologici; trasporto	
	con mezzi propri e di terzi di tutte le utenze che	
	interessano le assistenze sanitarie; servizi socio-sanitari	
	orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni	
	di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di	
	handicaps psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili ed	
	invalidi, alcolizzati e disabili psico-fisici di qualunque	
	età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex	
	detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere	
	l'intervento per concrete esigenze di bisogno. In relazione a	
	ciò, la società cooperativa può svolgere, stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, dette	
	attività, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti	
	pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare	
	ed appalti.	
	La Cooperativa si propone, in particolare, di svolgere, nel	
	rispetto della persona e attuando i principi della	
	solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo mirate	
	al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in	
	situazione di disagio psicofisico e sociale, all'educazione e	
	allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e	
	professionali, nonché al loro inserimento sociale.	

	Potrà aderire o integrarsi con altre organizzazioni	
	perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello	
	scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e le	
	agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni,	
	Province e comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e	
	privati, e dall'Unione Europea.	
	La Cooperativa potrà inoltre:	
	- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive,	
	studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo	
	delle "fasce deboli" in genere;	
	- gestire aziende in proprietà o in affitto;	
	- sviluppare e prendere in carico servizi utili alla	
	popolazione;	
	- produrre e gestire servizi di supporto alle imprese	
	esistenti;	
	- creare sinergie con le associazioni attive sul territorio	
	comunale e con la pubblica amministrazione per il	
	perseguimento degli scopi comuni;	
	- gestire attività e servizi per enti pubblici e privati;	
	- fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	agli edifici privati;	
	- acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree,	
	fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature	
	e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa	
	per le proprie attività aziendali e sociali.	

	La Cooperativa può esercitare anche promiscuamente le	
	seguenti attività lavorative:	
	- attività varie: servizi di guardia a terra o campestre;	
	guide turistiche; nonché attività di pulizia di edifici di	
	qualsiasi genere, pubblici e privati; stampa lito-tipografica	
	e serigrafica;	
	- promozione ed organizzazione di attività legate al mondo	
	dello sport, di attività riabilitative, gestione di palestre	
	ed impianti sportivi in genere.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura	
	mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in	
	altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la	
	qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	Per le attività connesse al conseguimento delle finalità di	
	cui all'art.1, lett.b) legge 381/91, sono considerate persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli	

	ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli	
	istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975, n.354, e successive modificazioni. Si considerano	
	inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del	
	Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e	
	con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative istituita	
	dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo	
	provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e	
	successive modificazioni.	
	Art.5 - Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59 una quota	
	pari al tre per cento (3%) dell'utile di esercizio;	
	2) non può distribuire i dividendi;	
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori;	

	4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5) devolgerà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e	
	rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.6 - Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa e deve essere	
	coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	

	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo	
	Amministrativo, dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,	
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari,	
	soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari.	
	In particolare:	
	1) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la	
	propria attività nella cooperativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali; a questi non si applicano le	
	disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o	
	autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle	
	norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle	
	malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari	
	solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad	
	essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate;	
	2) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare	

	attività di lavoro remunerato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001	
	n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci	
	lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile	
	2001, n.142;	
	3) sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono	
	destinati ad alimentare i fondi per lo sviluppo tecnologico	
	previsti dall'articolo 4 del presente statuto. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci;	
	4) le persone svantaggiate sono coloro che presentano i	
	requisiti di cui all'art.4 della L. 381/1991 e successive	
	modifiche e integrazioni.	
	Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al	
	momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione.	

	Art.7 - Soci speciali	
	L'Organo di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo	
	Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo	
	Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	

	3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo (1/3)	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari	
	e in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	

	data di scadenza del periodo di formazione o inserimento,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, nei seguenti casi:	
	- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti alla stessa;	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	

	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dallo statuto.	
	I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri	
	soci e non possono determinare le maggioranze richieste e	
	previste dallo statuto.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	

	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta(60)	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dallo statuto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art.10 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.11 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato	
	risolto per giustificato motivo oggettivo;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello	
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte	
	della cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta	
	(60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste	
	dal presente statuto.	
	Art.13 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	

	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che con inadempimenti ripetuti non consente la	
	prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente articolo 11;	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato	
	sia dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del	
	contratto;	
	l) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	

	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	m) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli	
	articoli 2286 e 2288 c.c.;	
	n) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal	
	primo comma del successivo articolo 15 e con l'annotazione	
	nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Ai sensi dell'art.8, comma 2, d.lgs. n.112 del 2017, il socio	
	escluso può entro trenta (30) giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di esclusione, chiedere che	
	sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.	
	Art.15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo	
	Amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso	
	o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione	
	del rapporto sociale e la cessazione del rapporto	
	mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio,	
	entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione può attivare	

	le procedure arbitrali previste dallo statuto.	
	Art.16 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	cinque (5) anni.	
	Art.17 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità previste dal presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e	
	le procedure statutarie. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.	
	Art.18 - Termini di decadenza	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	Art.19 - Strumenti finanziari	

	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, che potranno essere sottoscritti soltanto da	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	da investitori qualificati rispettivamente ai sensi degli	
	articoli 2483 e 2526 c.c..	
	Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei	
	soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione	
	cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n.59.	
	L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con	
	apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	secondo le normative in vigore.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	Art.20 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	

	proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto	
	(1/4);	
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di	
	ristorno, non possono superare il valore dell'utile	
	conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività	
	economica svolta con i soci.	
	In ogni caso, il massimo erogabile non può superare il limite	
	previsto dall'art.3, comma 2, lettera b) della legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	

	con l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui	
	saranno ripartiti i ristorni.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro cinquecento	
	(Euro 500,00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione previsti dallo statuto;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del presente statuto;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) dalle eventuali riserve divisibili;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	h) dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	

	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art.22 - Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il	
	venticinque per cento (25%) delle quote di capitale sociale	
	sottoscritto con le modalità che saranno previste e	
	comunicate dall'Organo Amministrativo ed indicate nella	
	stessa comunicazione di ammissione.	
	Art.23 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal	
	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	

	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo	
	statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo	
	Amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta (60) giorni al socio interessato,	
	il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	presente statuto.	
	Art.24 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo	
	Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92	
	n.59, nella misura del tre per cento (3%);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere f) e g) dell'art.21.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.25 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	9) la decisione sull'eventuale erogazione di trattamenti	
	economici ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2 della legge	
	3 aprile 2001 n.142;	
	10) la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n.142, di un piano di avviamento	
	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	

	cooperativa;	
	11) la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
	aziendale con le relative forme di apporto, anche economico,	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art.26 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso	
	inviato per fax o e-mail, otto (8) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di	
	posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in	
	forma diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	

	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art.28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.29 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque (5) voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure	

	al numero dei loro membri.	
	Ogni socio può delegare altro socio a partecipare in suo	
	luogo all'assemblea purchè questi non sia amministratore,	
	sindaco o dipendente della società. Ciascun socio non potrà	
	esser portatore di più di due (2) deleghe.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente	
	statuto.	
	Art.30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art.31 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri, su	
	decisione dei soci in sede di nomina.	
	Gli amministratori restano in carica per tre (3) anni e	
	possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo	
	Amministrativo è stato ricostituito.	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente e un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno	
	prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	

	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	

	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o gli Amministratori sono tenuti a far ricorso alla	
	decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro	
	sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato.	
	Art.32 - Organo di controllo	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si	
	compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti,	
	tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli	
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	
	corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre (3) esercizi, e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	

	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.	
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause	
	d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione	
	dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla	
	legge.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto	
	della nomina e per l'intero periodo della durata del suo	
	ufficio.	
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli	
	articoli 2403 e 2403 <i>bis</i> cod. civ..	
	Si applicano le disposizioni di cui agli artt.2405, 2406,	
	2407 e 2408 cod. civ..	
	Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del	
	libro di cui all'art.2478, comma 1, n. 4), cod. civ..	
	Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione	
	legale dei conti nel caso previsto dall'art.2409 <i>bis</i> , comma	
	2, cod. civ..	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta (90)	
	giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga	
	opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video	
	conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere	
	identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire	

	in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e	
	visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art.2429 cod. civ. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	

	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può	
	essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto	
	(1/5) del capitale sociale.	
	La denuncia al tribunale di cui all'art.2409 cod. civ. può	
	essere promossa da almeno un decimo (1/10) dei soci.	
	Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste	
	dall'art.2477 cod. civ., la società non avrà organo di	
	controllo, salva contraria decisione dei soci.	
	Art.33 - Revisione legale dei conti	
	La revisione legale dei conti sulla società, anche ai sensi	
	dell'art.10, comma 5, d.lgs. n.112 del 2017, è esercitata da	
	un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una	
	società di revisione iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero dell'Economia.	
	L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata	
	dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il	
	compenso per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre (3)	
	esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed,	
	eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con	
	l'organo di controllo:	

	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione e di amministrazione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.34 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbiano a oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale - e nelle quali la legge non	
	preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e	
	che siano comunque compromettibili ai sensi di legge -	
	saranno devolute a un arbitro nominato dal Presidente della	
	Camera di Commercio competente per territorio in ragione	
	della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro	
	trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla	
	parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in	

	cui ha sede la cooperativa.	
	L'arbitro formerà la propria decisione secondo diritto in via	
	rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del	
	procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle	
	leggi speciali in materia.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.36 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n.59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	